

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Arturo Perugini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 giugno 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA SANTI (Calciatore tesserato per la Società ASD Pro Piacenza 1919), PAOLO PORCARI (Segretario con delega di rappresentanza della Società ASD Pro Piacenza 1919), Società ASD PRO PIACENZA 1919 - (nota n. 6496/873 pf13-14 AM/ac del 9.5.2014).

Il deferimento

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 161 del 16 maggio 2013, infliggeva al calciatore Luca Santi, all'epoca tesserato per la Società Atletico BP Pro Piacenza, la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni (seconda infrazione).

Tale squalifica non veniva scontata, sicché il calciatore nella successiva stagione sportiva 2013/2014 era impiegato in posizione irregolare dalla Società ASD Pro Piacenza 1919, che lo aveva tesserato, in tutte le gare del Campionato di Serie D Girone B.

Il fatto veniva denunciato alla Procura federale, la quale, aperto il procedimento ed effettuate le necessarie verifiche, accertava che in effetti il Santi, senza aver scontato la squalifica risalente alla stagione sportiva 2012/2013, era stato inserito in ogni distinta - gara di Campionato della Società ASD Pro Piacenza 1919 della successiva stagione sportiva 2013/2014 e risultava utilizzato in campo.

Sicché la Procura Federale con atto del 9 maggio 2014 deferiva a questa C.D.N. il calciatore Luca Santi per violazione degli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 ed 8 C.G.S. ed il sig. Paolo Porcari, quale segretario con delega di rappresentanza della Società ASD Pro Piacenza 1919, per la violazione delle medesime norme contestate al calciatore, per aver egli sottoscritto le distinte dei calciatori della Società partecipanti alle gare contestate, dichiarando che tutti e quindi anche il Santi erano in posizione regolare.

Veniva altresì deferita la Società ASD Pro Piacenza 1919 per la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le memorie difensive

I deferiti hanno fatto pervenire a questa C.D.N. una memoria difensiva, redatta da difensore munito di delega, a mezzo della quale hanno ammesso il fatto posto a base del deferimento; hanno tuttavia contestato il numero delle gare di effettivo impiego in campo del calciatore (11 a fronte delle 34 citate nel deferimento); hanno dedotto che in tali 11 gare la squadra aveva subito 4 delle 6 sconfitte maturate in stagione; hanno affermato la

buona fede della Società, che non si era accorta della squalifica del calciatore, che era maturata a fine della stagione precedente, perché, altrimenti, non lo avrebbero utilizzato lungo l'intera stagione; hanno eccepito la mala fede della società antagonista, che, al solo scopo di trarre il maggior vantaggio possibile, aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore a stagione inoltrata e non all'inizio di essa, come avrebbe potuto fare, essendone a conoscenza; hanno concluso affinché fosse loro comminata la sola sanzione dell'ammenda, come era avvenuto in casi analoghi, citati in memoria.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: per il calciatore Luca Santi la squalifica di 8 (otto) giornate di campionato; per il dirigente Paolo Porcari la inibizione di mesi 9 (nove); per la Società ASD Pro Piacenza 1919 la penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica, nonché l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Sono altresì comparsi i deferiti, rappresentati dal loro difensore, il quale si è riportato alla memoria difensiva, che ha illustrato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate, ovvero, in subordine, con riferimento alla posizione della Società, nella contraria ipotesi, per la irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione 2014/15.

Motivi

La C.D.N. osserva quanto segue.

Il duplice fatto della squalifica del calciatore e della sua partecipazione a gare ufficiali senza che detta squalifica fosse stata scontata risulta incontrovertibile.

Sicché è compito di questa Commissione determinare le sanzioni da infliggere ai deferiti, applicando anche al caso di che trattasi, secondo un orientamento ormai consolidato, il principio dell'equità e disattendendo quello del cd. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara irregolare.

Pertanto, considerato il numero di gare nel corso delle quali il calciatore Luca Santi è stato direttamente impiegato in campo, accertato che siffatte gare sono state in numero di undici di Campionato, è in questi ambiti che possono essere quantificate le sanzioni, riducendole rispetto al chiesto.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al calciatore Luca Santi la squalifica per 6 (sei) gare di campionato; al dirigente Paolo Porcari la inibizione per 6 (sei) mesi; alla Società ASD Pro Piacenza 1919 la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015 e l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LORENZI (Calciatore tesserato per la Società AC Mezzocorona Srl), DANILO TARTER (Dirigente della Società AC Mezzocorona Srl), Società AC MEZZOCORONA Srl - (nota n. 6309/865 pf13-14 AA/ac del 5.5.2014).

Il deferimento

Trattasi di gare del Campionato Interregionale Serie D Girone C Stagione sportiva 2013/2014, disputate dalla Società A.C. Mezzocorona.

Il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, esaminati gli atti della gara Mezzocorona – Pordenone Calcio del 13 ottobre 2013 e constatato che la società ospitante aveva impiegato il calciatore Federico Lorenzi in posizione irregolare perché squalificato, con decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 30 ottobre 2013 infliggeva alla Società A.C. Mezzocorona la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

A seguito di ciò veniva segnalato alla Procura Federale che il predetto calciatore era stato utilizzato dalla stessa Società in altre gare di Campionato e precisamente in quelle che erano state disputate il 1° settembre 2013 (Società Sacilese), 8 settembre 2013 (Società Montebelluna), 15 settembre 2013 (Società San Paolo Padova), 22 settembre 2013 (Società Dro), 29 settembre 2013 (Società Marano) e 6 ottobre 2013 (Società Union Ripa la Fenadora).

Sicché la Procura Federale, aperto il procedimento e svolte le necessarie verifiche, in data 5 maggio 2014 deferiva a questa C.D.N. il calciatore Federico Lorenzi per violazione degli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 ed 8 C.G.S. (avendo egli partecipato a sei gare di Campionato malgrado fosse squalificato), nonché il dirigente della Società A.C. Mezzocorona sig. Danilo Tarter, anch'egli per la violazione dei medesimi articoli di Codice, in quanto, come accompagnatore della squadra, aveva sottoscritto le distinte delle gare sopra evidenziate, dichiarando la posizione regolare di tutti i calciatori che venivano impiegati, incluso il Lorenzi che regolare non era.

Era altresì deferita la Società A.C. Mezzocorona per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S.

Il dibattimento

All'inizio dell'odierna riunione la Società AC Mezzocorona Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società AC Mezzocorona Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società AC Mezzocorona Srl, sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a penalizzazione di punti 4 (quattro), da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento é proseguito per i deferiti Federico Lorenzi e Danilo Tarter.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale ed il delegato dei deferiti, il quale ha chiesto il rinvio ad altra data della presente riunione allo scopo di poter formulare una proposta di patteggiamento anche per i suddetti due deferiti.

La Procura federale nulla ha opposto.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone a carico della Soc. A.C. Mezzocorona l'applicazione delle sanzioni della penalizzazione di punti 4 (quattro), da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Relativamente alle altre posizioni, rinvia per quanto di ragione il procedimento alla riunione del 3 luglio 2014 ore 15.00.

(337) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGRINI (all'epoca dei fatti tecnico della Società ACD Bastia 1924) - (nota n. 6279/433 pf13-14 AM/ma del 30.4.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 30 aprile 2014, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione:

1) il Sig. Lamberto Magrini, tecnico, all'epoca dei fatti, della ACD Bastia 1924, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto al termine della gara di campionato di serie D 2013/2014 Foligno – Bastia disputata a Foligno il 24.11.2013, per avere egli palesemente accusato, pur non avendo alcuna prova, le due Società di aver “aggiustato” la partita, con la complicità del calciatore Marchetti.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito, a mezzo del proprio legale, presentava una memoria difensiva con la quale contestava l'addebito mosso nei suoi confronti, poiché dai riscontri assunti e dal materiale probatorio depositato, non risulterebbe emergere che la propria condotta abbia assunto le forme dell'illecito contestato. Il difensore chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la completa assenza di responsabilità del Sig. Magrini e conseguentemente che fossero rigettate le richieste e le domande di addebito disciplinare e sportivo formulate dalla Procura Federale FIGC, o, in subordine che fosse applicata al deferito la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il deferito personalmente unitamente al proprio legale, il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito contestato al proprio assistito; è comparso, altresì, il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione nei confronti del Signor Lamberto Magrini della sanzione della squalifica per mesi otto e dell'ammenda per euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

Motivi

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con nota trasmessa dal Dipartimento Interregionale LND in data 28.11.2013 ed integrata con nota successiva del 29.11.2013, pervenivano alla Procura le segnalazioni, rispettivamente, dalle Società Foligno Calcio srl e ACD Bastia 1924. Entrambe le esponenti, al fine di tutelare la loro immagine ed onorabilità, denunciavano il grave comportamento tenuto dal tecnico della ACD Bastia 1924, Sig. Lamberto Magrini. Questi a fine gara, a detta delle denuncianti, avrebbe insinuato alla presenza di più persone, che il risultato della gara di Campionato di serie D 2013/2014 Foligno – Bastia del 24.11.2013, era stato “aggiustato” a favore della Società Foligno Calcio dal Presidente dello stesso Bastia, Signor Paolo Bartolucci e da un dirigente del Foligno Calcio, Signor Roberto Damaschi, con la partecipazione anche del Capitano del Bastia 1924, Signor Alessandro Marchetti. A seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale, nessuna delle accuse di illecito sportivo mosse dal deferito, trovava alcun riscontro probatorio. Al contrario, risulta acclarato che il deferito ha sollevato dei dubbi sulla regolarità della gara Foligno Calcio srl e ACD Bastia 1924, con il tesserato Alessandro Marchetti, e con il Presidente del ACD Bastia 1924 Sig. Paolo Bartolucci. Quanto detto veniva confermato anche dai tesserati escussi dalla Procura Federale nelle audizioni svolte nel corso delle indagini.

Sia nella memoria difensiva, che nel corso della riunione odierna il deferito confermava di aver personalmente nutrito dei dubbi sulla regolarità della gara, e di conseguenza di aver avuto uno sfogo con il calciatore Alessandro Marchetti, al quale avrebbe rappresentato la propria inquietudine sui fatti sopra narrati.

Alla luce delle suddette considerazioni, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Lamberto Magrini con altrettanto evidente violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Lamberto Magrini la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno).

(335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO D’ANGELO (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Ascoli Piceno) ▪ (nota n. 6067/183 pf13-14 AM/ma del 22.4.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 22 aprile 2014, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione:

1) il Sig. Stefano D’Angelo, tesserato AIA – Arbitro effettivo della Sez. AIA di Ascoli Piceno, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Pisa – Pontedera del 6.10.2013 (Lega Pro – Prima Div.ne – Gir. B), pronunciato nei confronti di due signore, addette al servizio sanitario, un’espressione volgare ed offensiva, denotando un comportamento non rispettoso dei principi di rettitudine e probità statuiti dalla richiamata nota.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione, nei confronti del Signor Stefano D'Angelo, dell'inibizione per mesi due. E'altresì comparso il deferito il quale non ha contestato i fatti così come addebitatigli ma ha escluso qualsiasi intento offensivo, rimettendosi alla decisione della Commissione.

Motivi

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con nota del 6/10/2013, presentata dal Sig. Carlo Battini, Amministratore Unico della Società A.C. Pisa 1909, e con segnalazione del Collaboratore della Procura Federale in seguito alla gara Pisa – Pontedera del 6/10/2013 (Lega Pro – Prima Divisione – Gir. B), veniva denunciato il comportamento irrispettoso tenuto dall'Arbitro della predetta gara, Signor Stefano D'Angelo, nei confronti dell'Allenatore in seconda del Pisa, Signor Maurizio Tachi, e di due donne che svolgevano le funzioni sanitarie a bordo campo. Dalla nota del 17.10.2013 trasmessa del segretario della Lega Pro, e come riportato anche da alcuni articoli pubblicati sui siti web www.ilpisiasonoi.it, www.tuttopisa.i, www.pisanews.it, www.calcionews24.it, www.ecodelmontepadule.it, www.pisatoday, è emerso che al 90' della gara di cui sopra, l'arbitro D'Angelo rivolgendosi al Calciatore Giovanni Di Noia (Soc. U.S. Città di Pontedera) infortunatosi, avrebbe così detto *“non azzardarti a rialzarti, altrimenti ti ammonisco”* ed all'arrivo dei sanitari, di cui due erano donne, avrebbe aggiunto, presumibilmente alla loro presenza, *“resta a terra ora ti massaggiano queste due belle fighe”*. A seguito delle indagini svolte e della confessione rilasciata dal deferito e riconfermata anche nel corso dell'odierna riunione, emergeva che in effetti il Signor D'Angelo nel corso della suddetta gara proferiva le frasi suddette. Tali frasi non possono ritenersi confacenti al ruolo ricoperto dal suddetto direttore di gara, ed al contesto in cui venivano esternate.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Stefano D'Angelo, con altrettanto evidente violazione della norma prevista dall'articolo 1 comma 1 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica, nei confronti del Signor Stefano D'Angelo, la sanzione dell'inibizione per giorni 15 (quindici).

(349) – APPELLO DELLA SOCIETÀ AC CASIER DOSSON ASD (C/5 – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. VENETO – C.U. N. 76 DEL 7.5.2014 - (nota n. 6061/848 pf 13/14 AA/ac del 22.4.2014).

La Società A.C. Casier Dossan e i tesserati Miriam Nespoli e Gianmichele Montuori hanno proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Territoriale Veneto pubblicata sul C.U. 76 del 7/5/2014 con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di giorni 60 per Gian Michele Montuori, inibizione di giorni 40 per Miriam Nespoli, penalizzazione di un punto nel campionato di competenza e di un ulteriore punto nella Coppa Italia oltre all'ammenda di € 500,00 per la Società A.C. Casier Dossan . I ricorrenti chiedono il proscioglimento da ogni incolpazione sostenendo che la punibilità sarebbe esclusa da un errore incolpevole dei deferiti su un elemento essenziale del fatto, vale a dire la posizione irregolare dei calciatori Murgia e Pasqualin .

All'udienza del 4/6/2014 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del gravame. Il rappresentante della Procura ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Il ricorso appare infondato. Infatti se è pur vero che l'art.39 delle N.O.I.F. fa decorrere il tesseramento dal deposito o dalla spedizione dell'accordo di trasferimento è evidente che l'utilizzazione effettiva del tesserato prima della pubblicazione dei tabulati con l'inserimento del tesseramento nell'anagrafe federale (c.d. A.S. 400) avviene a rischio e pericolo della società di appartenenza. La nullità del tesseramento retroagisce ex tunc. Infatti i deferiti nelle distinte delle due partite in questione hanno dichiarato che i giocatori partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza e quindi ben sapevano che eventuali irregolarità avrebbero comportato conseguenze a carico della società e di coloro che per essa agivano. In sostanza utilizzando i due calciatori prima dell'inserimento nell'anagrafe federale i deferiti hanno consapevolmente accettato il rischio conseguente all'eventuale emersione di irregolarità del tesseramento.

I tesserati della Federazione e tanto più i dirigenti della società, hanno l'obbligo di conoscere le norme federali e la ignoranza di esse non costituisce esimente.

La società Casier Dosson risponde a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati e pertanto deve essere confermata anche la sanzione ad essa inflitta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(344) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ACD FEMMINILE VARESE (FEMM. – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. LOMBARDIA – C.U. N. 51 DEL 24.4.2014 ▪ (nota n. 3613/225 pf 13/14 AA/ac del 20.1.2014).

La Soc. A.D.C. Femminile Varese ha proposto ricorso avverso la delibera 17/4/2014 della Commissione Disciplinare territoriale Lombardia pubblicata sul C.U. 51 del 24/4/2014 con la quale la società ricorrente è stata sanzionata con l'ammenda di € 1000,00 e la penalizzazione di due punti e le sue calciatrici Petruzzelli Lidia, Petruzzelli Serena e Benotti Letizia con la squalifica di una giornata. La ricorrente chiede il proscioglimento di tutti i deferiti o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza del 4/6/2014 il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Nel suo sintetico ricorso la A.D.C. Varese sostiene di essere già stata giudicata e prosciolta per i fatti oggetto del procedimento, formulando poi una serie di valutazioni del tutto irrilevanti ai fini di un'eventuale revisione della decisione impugnata. Infatti la ricorrente non contesta di avere impiegato nella partita contro la Ambrosiana Inter del 15/9/2013 valevole per il Campionato Nazionale Femminile di serie D girone A, le tre calciatrici suindicate che non erano in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.34 NOIF per gli atleti di età inferiore ad anni 16. Pertanto è del tutto irrilevante (oltre che assai opinabile) che la violazione contestata abbia carattere "*meramente burocratico*" (testuale) o che la società abbia schierato le tre calciatrici non già per trarne vantaggio ma per accondiscendere ai desideri delle ragazze. Tali circostanze anche se fossero effettivamente sussistenti non escluderebbero le violazioni contestate. In effetti quindi

l'unico motivo ammissibile è quello relativo ad una presunta violazione del principio *"ne bis in idem"*. Ma tale motivo è infondato in quanto la precedente decisione indicata dalla ricorrente non aveva affrontato la questione nel merito ma solo in rito sulla delibera del Giudice Sportivo, rimettendo gli atti alla Procura Federale al fine di valutare la sussistenza di violazioni disciplinari ; da qui nasce il presente procedimento.

Le sanzioni inflitte in primo grado appaiono congrue e pertanto anche la richiesta subordinata di riduzione deve essere respinta.

Il ricorso pertanto è infondato e deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(290) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD MINTURNO (C/5 – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. LAZIO – C.U. N. 189 DEL 14.3.2014 ▪ (nota n. 2960/35 pf13-14/GT/dl dell'11.12.2013).

Con reclamo dell'11.4.2014, il Sig. Di Ciaccio Daniele e la ASD Minturno Calcio a 5 hanno impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 189/CDT del 14.4.2014, con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio ha inflitto al primo la inibizione per anni 4 (quattro) ed alla seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS per fatti ascrivibili al proprio legale rappresentante, l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) per avere il soggetto deferito violato l'art. 1, co. 1, CGS avendo posto in essere atti di violenza, anche sotto forma di tentativo, nei confronti dell'Arbitro, Sig. Andrea Simonelli, della gara ASD Polisportiva Calcio Sezze – ASD Minturno Calcio a 5 del 18.5.2013.

Espongono i reclamanti che la decisione sarebbe illegittima ed ingiusta non essendo stata raggiunta la prova della commissione dei fatti, per di più, sostanzialmente travisati dalla Commissione Disciplinare di primo grado. Sotto altro punto di vista, eccepiscono che si sarebbe verificata una violazione del diritto di difesa atteso che *"le comunicazioni inviate all'indagato ed alla sua società affinché potessero farsi ascoltare in forza dell'art. 30, co. 8, CGS sono giunte agli stessi dopo l'espletamento della riunione della Commissione Disciplinare Territoriale fissata per il 6.3.2014, privandoli sostanzialmente di un grado di giudizio e rendendo la propria posizione difensiva meno agevole perché minata da un ingiusto provvedimento negativo"*.

Alla riunione del 4.6.2014, i reclamanti hanno reiterato la preliminare eccezione di nullità che ha colpito la regolare instaurazione del contraddittorio e, nel merito, hanno insistito per la riforma del provvedimento impugnato mentre la Procura Federale per la sua conferma, laddove non si fosse verificata l'eccepita violazione.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione avente ad oggetto la tardiva notifica degli avvisi di fissazione della riunione del 6.3.2014 innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale. Dai documenti acquisiti, emerge che gli stessi siano stati spediti ai deferiti in data 18.2.2014 ma che la notifica sia avvenuta solo il 22.4.2014.

Tale circostanza evidenzia il verificarsi di una chiara violazione del contraddittorio per il mancato rispetto del termine minimo di giorni dieci previsto dall'art. 30, co. 9, CGS, motivo per cui, ai sensi dell'art. 37, co. 4, CGS, la decisione va annullata con rinvio alla Commissione Disciplinare Territoriale, in diversa composizione, per l'esame del merito.

P.Q.M.

Annulla la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare Territoriale per l'esame del merito.

Nulla per la tassa non versata.

(336) – APPELLO DELLA SOCIETÀ GSD CASTIGLIONESE (1° CAT.) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. TOSCANA – C.U. N. 59 DEL 17.4.2014 ▪ (nota n. 4899/501 pf 13/14 AA/ac del 10.3.2014).

Con reclamo del 29.4.2014, il GSD Castiglione, il Sig. Clementini Francesco ed il Sig. Smajili Enrid hanno impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 59/CDT del 17.4.2014, con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto alla prima, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS, la penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015 e l'ammenda di € 500,00, al secondo, dirigente accompagnatore, la inibizione per mesi 6 (sei) ed al terzo la squalifica per giornate 6 (sei), per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 10, co. 2, e 22, co. 6, CGS per aver utilizzato il calciatore Smajili in cinque gare ufficiali privo di tesseramento.

Espongono i reclamanti che le sanzioni inflitte sarebbero eccessive rispetto ai canoni interpretativi dettati, in ultima istanza, dal TNAS, in casi analoghi, per cui ne chiedono la revisione.

Alla riunione del 4.6.2014, i reclamanti hanno insistito pertanto per la riforma del provvedimento impugnato mentre la Procura Federale per la sua conferma.

Il deferimento trae origine dalla nota con la quale il Giudice Sportivo presso il CR Toscana ha segnalato alla Procura Federale l'irregolare utilizzo del calciatore Smajili in una serie di gare – più precisamente sei – alle quali lo stesso non aveva diritto di partecipare sia in ragione di una squalifica comminata nell'ultima giornata del precedente campionato, che avrebbe dovuto essere scontata nella prima giornata, di quello corrente sia perché non tesserato per il GSD Castiglione.

Ferma restando la pacificità dei fatti oggetto di deferimento, questa Commissione è chiamata a pronunciarsi sulla congruità delle sanzioni inflitte dall'organo di primo grado.

I reclamanti ritengono che i fatti contestati siano da attribuire ad una colposa negligenza che ne esclude la natura volontaria, di talché le sanzioni possono ben essere rideterminate in senso meno afflittivo anche in ragione della collaborazione prestata a seguito della scoperta del comportamento antiregolamentare.

Tale ultimo aspetto non è idoneo a consentire l'applicazione dell'art. 24 CGS alla luce del fatto che la Società non ha consentito la scoperta dell'illecito autodenunciandosi e, quindi, ponendo in essere un contegno fattivo tale da poter effettivamente far desumere l'intento collaborativo. Partendo da tale presupposto è indubbio che il contegno posto in essere, ancorché integrante una negligenza, non può essere considerato fatto di lieve entità alla luce della pluralità di violazioni commesse e del numero di competizioni nelle quali il calciatore è stato schierato. A conferma di ciò è opportuno considerare che tutti i soggetti deferiti, per il solo fatto di essere tesserati, hanno il dovere di conoscere la normativa che consente ad un calciatore di partecipare ad una competizione, discendendo la regolarità della posizione, innanzitutto, dal tesseramento. Pertanto, ritenendo ricorrente quantomeno

l'elemento psicologico della colpa grave, soprattutto in ragione della mancanza del presupposto principale ed in assenza di altri elementi indicativi della volontarietà del contegno posto in essere, solo la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che appare per tali motivi eccessiva, può essere modulata in senso meno afflittivo in virtù della unicità di effetti, ancorché ripetuti nel tempo, che la duplice omissione ha determinato. Diverso discorso deve essere invece fatto per i tesserati, le cui sanzioni si ritengono congrue perché correttamente rapportate alla molteplicità di violazioni ed al numero di gare in cui si è verificata la situazione irregolare.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 6 (sei) i punti di penalizzazione inflitti al GSD Castiglione da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015. Conferma per il resto. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 5 giugno 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete